



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Servizio Infortunistica, Traffico, Polizia Giudiziaria e Amministrativa

ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 / 2018

**OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI
DA GIOCO CON VINCITA IN DENARO (VLT - VDT)**

IL SINDACO

Preso atto che la Regione Lombardia ha da tempo adottato una serie di disposizioni per contrastare il fenomeno delle ludopatie e delle conseguenti condizioni di disagio legate all'abuso delle apparecchiature per il gioco lecito, in particolare la LR n°8/13, modificata dalla L.R. 11/15.

Considerato che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco.

Ritenuto opportuno di inserire negli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco una moratoria, al fine di indurre i giocatori, con particolare riferimento a quelli patologici, ad una pausa dall'attività ludica a tutela del loro equilibrio psico-fisico e consentire, altresì, ai predetti le giuste relazioni familiari e sociali, nonché un tempo da dedicare al riposo.

Ritenuto di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte, un provvedimento a tutela della comunità locale, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo lecito.

VISTI

- il D.L. n.201/2011 convertito in legge n.214/2011;
- il D.L. n.1/2012 convertito in legge n.27/2012;
- il D.L. n.223/2006 convertito in legge n.248/2006;
- il R.D. n.773/1931(T.U.L.P.S.) e regolamento di esecuzione di cui al R.D. n.635/1940;
- la Legge n.287/1991;
- la Legge Regionale n.6/2010;

- la Legge Regionale n.8/2013 e successive modifiche;
- il D.L. n.14/2017 convertito con in legge n.48/2017;
- l'art. 50 c. 7 del D.Lgs. n.267/2000

DISPONE

che gli orari del gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);

che gli orari del gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);

che gli orari delle scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;

devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie:

dalle 07:30 alle 09:30

dalle 12:00 alle 14:30

dalle 19:00 alle 21:00

Sono esclusi dalle limitazioni di orario sopra indicate i giochi del lotto, 10 e lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci e bingo.

AVVERTE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Milano
- Al Questore di Milano
- Al Comando Polizia Locale
- Alla Stazione Carabinieri
- Alla Guardia di Finanza

Si demanda alla Polizia Locale ed altre Forze di Polizia la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli art. 650 e 659 CP saranno punite con la sanzione amministrativa di un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.L. 267/200, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981.

In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.

INFORMA

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio

di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 04/06/2018

IL SINDACO
BOTTERO FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)